



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 430 del 07/07/2023

Per il 30/06/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1 giugno 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA

96) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TOLLI GIOVANNI FINO AL 26/04/2027 E DI PENALIZZAZIONE DI N.2 PUNTI IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.352 LND DEL 27/04/2023

(Gara: CASTELVERDE CALCIO ARL – NOVA 7 del 23/04/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 402 del 01/06/2023

Con delibera pubblicata il 27.04.2023 sul C.U. n. 352 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara Castelveverde Calcio – Nova 7 del 23.04.2023 del Campionato di prima categoria – ai sensi dell'art.10, comma 5 lett. b), disponeva:

“[...] 1) di infliggere alla CASTELVERDE CALCIO ARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di euro 200,00 e la sanzione di e 2 punti di penalizzazione in classifica alla squadra (art. 35, comma 5 bis del C.G.S.);

2) di inibire il dirigente Giovanni TOLLI (CASTELVERDE CALCIO) fino al 26.04.2027 (art. 35, comma 5 del C.G.S.).

Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35, comma 7 del C.G.S. e riportate nel Comunicato Ufficiale 49/A della FIGC del 12/10/2022 [...]”.

Ciò in quanto:

“[...] Al 47 del II° tempo, l'arbitro decretava un calcio di rigore a favore della società NOVA 7; in conseguenza di ciò diversi calciatori della società CASTELVERDE CALCIO accerchiavano il

direttore di gara, protestando vivacemente. Contestualmente, l'arbitro ammoniva per proteste il sig. Moreno BARANI, calciatore n. 9 della società CASTELVERDE CALCIO e, successivamente, lo riteneva espulso per avergli rivolto espressioni offensive e minacciose. Alla notifica del provvedimento disciplinare, il BARANI reiterava altre offese e minacce nei confronti dell'arbitro, avvicinandolo e facendolo indietreggiare.

A seguito delle veementi proteste, **entrava indebitamente sul terreno di gioco il dirigente addetto all'arbitro della società CASTELVERDE CALCIO, sig. Giovanni TOLLI, con in mano il blocco plastificato delle sostituzioni; questi avvicinava l'arbitro rivolgendogli ulteriori espressioni offensive.**

A seguito della conseguente espulsione, il TOLLI diventava ancora più aggressivo, inseguendo l'arbitro con fare minaccioso in prossimità della linea di porta e, da distanza ravvicinata, **lo colpiva con il blocco plastificato delle sostituzioni al viso (al naso) in maniera violenta, provocandogli momentaneo dolore, facendolo altresì cadere a terra.** In conseguenza di tale aggressione, al fine di salvaguardare la propria incolumità, **al 49' del II° tempo l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara, non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per portarla al termine, sul risultato di CASTELVERDE CALCIO ARL – NOVA 7 1 - 1.** L'arbitro, dall'interno del proprio spogliatoio, chiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine e dell'Ambulanza. L'arbitro veniva soccorso e, successivamente, trasportato in ambulanza al Policlinico di Tor Vergata per le cure del caso, dove gli venivano diagnosticati i postumi di una aggressione, guaribili in giorni 2 s.c.. In tali circostanze, i sostenitori della società Castelveverde Calcio rivolgevano all'arbitro gravi offese e minacce. Nel corso della gara, l'arbitro espelleva per plateali proteste nei suoi confronti i calciatori CAMPISANO Luca, n. 6 della società CASTELVERDE CALCIO e PALERMITANO Iacopo, n.3 della società NOVA 7. [...]”.

Con reclamo del 06/05/2023, preceduto da rituale preannuncio, la CASTELVERDE CALCIO impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. N.352 LND DEL 27/04/2023, chiedendo a Questa Corte Sportiva di Appello di *correggere l'invocato errore materiale e riformare la decisione impugnata annullando le sanzioni ai sensi degli artt. 35 comma 5 e 5 bis del Codice di Giustizia Sportiva, o quantomeno riducendole in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti in esami.*

Il reclamo era affidato, in buona sintesi, a tre motivi:

I) in via preliminare, illegittimità del provvedimento per errore sull'identità fisica del sanzionato.

Ad avviso della reclamante, l'arbitro sarebbe incorso in un errore di persona circa l'identità del sanzionato, deducendo che sarebbe stato, non già il Sig. TOLLI, bensì il dirigente accompagnatore Sig. Francesco Giordano, ad interloquire con l'arbitro al 47' del 2 tempo della partita in parola.

II) in via principale, mancata veridicità dei fatti di aggressione fisica da parte del dirigente del Castelveverde nei confronti dell'arbitro.

Nel merito, la reclamante precisava come, ad ogni modo, l'episodio *de quo* si sarebbe svolto secondo una dinamica dei fatti diversa da quella descritta nel C.U. e prima ancora nel referto arbitrale, limitata ad un mero scontro verbale e ad un avvicinamento fisico - negando qualsivoglia contatto - tra il Sig. Giordano e l'arbitro, il quale sarebbe caduto autonomamente.

A corroborazione delle proprie argomentazioni difensive, la reclamante allegava al reclamo un filmato video (parziale) relativo alla partita in oggetto.

La medesima, inoltre, posto che il referto di Pronto Soccorso riportava che l'arbitro “[...] *nega trauma cranico ed altri traumi, riferisce transitorio stato di agitazione al momento regredito [...]*”, sosteneva che nessuna *lesione personale* risulterebbe attestata dal suindicato referto medico.

III) in subordine, eccessiva afflittività delle punizioni sportive irrogate alla Castelveverde Calcio e mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 13 c.1 lett.b) C.G.S., potendo, al più, ad avviso della reclamante, residuare una responsabilità per aggressioni verbali, perpetrate, peraltro, in conseguenza di una decisione arbitrale percepita come ingiusta dal Sig. Giordano.

In via istruttoria, la reclamante chiedeva l'acquisizione del video parziale sopra citato, nonché di essere ascoltata, in persona del legale rapp.te p.t., unitamente al dirigente accompagnatore Sig. Francesco Giordano.

All'udienza del 18/05/2023 era presente per la Castelveverde Calcio ARL il Sig. Francesco Giordano e il legale di fiducia della squadra, il quale si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendo sia una revisione della decisione in relazione all'identità della persona che avrebbe compiuto il

gesto *de quo*, sia sull'entità della sanzione.

Il Sig. Giordano confermava di aver avuto uno scontro con l'arbitro, non già il Sig. Tolli, negando, tuttavia, di aver posto in essere le infrazioni come contestate.

La reclamante ribadiva come anche il referto medico allegato al supplemento di rapporto arbitrale non riferisse di alcun segno riconducibile ad un gesto violento come quello descritto nei referto dell'arbitro, nel cui supplemento di rapporto, con riferimento alla vicenda oggetto dell'odierno procedimento, tra l'altro, emergeva, in sintesi, che al 47' del 2t dopo aver decretato un calcio di rigore a favore della società NOVA7, l'arbitro era stato accerchiato da diversi giocatori della Castelveverde Calcio, i quali protestavano vivacemente a seguito della sua decisione. Entrava, quindi, indebitamente all'interno del terreno di gioco, con fare aggressivo e minaccioso e con in mano il blocco plastificato delle sostituzioni, il dirigente addetto all'arbitro della Società Castelveverde Calcio, Sig. Giovanni Tolli, il quale posizionatosi a circa un metro dallo stesso, gli urlava a gran voce testuali parole: *"Ti rendi conto di quanto fai schifo? Non ti vergogni neanche un po'...sto pezzo de merda!"* Al 48' del 2T l'arbitro notificava, quindi, il provvedimento disciplinare dell'espulsione al Sig. Tolli, il quale accresceva la sua aggressività, tanto da inseguire l'arbitro con fare minaccioso fino ad avvicinarsi e a posizionarsi faccia a faccia con il direttore di gara, continuando ad offenderlo e a minacciarlo. A questo punto, il Sig. Tolli, tenendo con la mano destra il blocco plastificato delle sostituzioni, con lo stesso colpiva il direttore di gara sul viso (più precisamente sul naso), *"[...] in maniera violenta tanto da procurarmi momentaneo dolore e farmi perdere l'equilibrio fino a cadere in terra[...]"*. Prontamente rialzatosi, non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per continuare a dirigere la gara, l'arbitro decretava la fine anticipata dell'incontro al minuto 49' del secondo tempo *"[...] Dopo il triplice fischio, notavo che veniva allontanato da me con forza, il Sig. Giovanni Tolli, che cercava di raggiungermi per trovare nuovamente un contatto fisico con il sottoscritto. Non riusciva nel suo intento in quanto prontamente bloccato e allontanato dai propri calciatori. (...) Uscito dal mio spogliatoio, mentre mi accingevo a raggiungere, assieme ai sanitari l'ambulanza, sostenitori locali riconducibili da indumenti societari, mi offedevano e deridevano (...). Una volta all'interno della stessa, con la portiera laterale ancora aperta, sostenitori locali si avvicinavano offendendomi e minacciandomi e solo grazie all'intervento dei sanitari che chiudevano prontamente le porte, veniva preservata la mia incolumità. (...) Arrivato al Policlinico Tor Vergata (...) al termine degli accertamenti mi veniva diagnosticata una prognosi di due giorni per aggressione, che allego al presente supplemento [...]"*. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 379 del 18/05/2023, la Corte Sportiva di Appello Territoriale deliberava di disporre l'**audizione dell'arbitro** per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito.

Alla successiva udienza del giorno 01/06/2023, veniva udito l'arbitro, il quale premetteva di aver visto la persona che lo aveva colpito solo in quel frangente e per pochi secondi. Solo successivamente, negli spogliatoi, visionando i documenti allegati alla lista del Castelveverde Calcio, questi aveva identificato tale persona come il dirigente addetto all'arbitro Sig. Tolli.

Visionate le foto a disposizione, rispettivamente dei Sigg.ri Tolli e Giordano, sottopostegli nel corso dell'audizione, tuttavia, l'arbitro ribadiva fermamente di essere certo che la persona che lo aveva colpito fosse proprio il Sig. Tolli Giovanni, aggiungendo indicazioni in merito all'altezza del medesimo (1 metro e 79 centimetri circa).

Relativamente a quanto riportato nella cartella di P.S. allegata al referito, l'arbitro precisava di essere stato portato al P.S. dal 118 in ambulanza, che aveva atteso per una ventina di minuti circa, e che giunto al P.S., il dolore era già scemato.

Sulla dinamica dei fatti, l'arbitro confermava che, avendo visto arrivare la cartellina verso il suo volto, lo stesso era indietreggiato istintivamente, attutendo il colpo, e dichiarava che il dolore avvertito in quel momento era sparito poco dopo e che, comunque, lo stesso non poteva essere comparato a quello di un pugno.

La Corte procedeva, altresì, ai sensi dell'art. 61 CGS, commi 2,3, e 6, a visionare il filmato video depositato dalla reclamante, atteso il *thema decidendum* inerente ad un possibile errore circa l'identità dell'autore dell'infrazione nonché alla contestazione di condotta violenta.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per i seguenti

Preliminarmente, quanto all'eccezione relativa al presunto errore in merito all'identità della persona autrice dell'infrazione, osserva il decidente come il video prodotto dalla reclamante non sia stato ritenuto idoneo – in ragione della qualità delle immagini, angolazione delle riprese - onde poter

affermare che la persona di cui trattasi fosse il Sig. Giordano anziché il Sig. Tolli, e dunque a superare il contenuto del referto arbitrale, atteso anche quanto emerso in sede di audizione dell'arbitro, il quale, in detta occasione, ha riconosciuto con certezza nel Sig. Tolli la persona con la quale egli ebbe a scontrarsi in occasione della gara in parola.

Nel merito, Questa Corte è, invece, addivenuta a diverso approdo decisionale rispetto a quanto disposto dal Giudice di prime cure, in ragione della rivalutazione dei fatti *de quibus*, con riferimento al riferito colpo con la cartellina, i quali, all'esito dell'istruttoria, sono risultati sussumibili nella *"condotta gravemente irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico"* di cui all'art. 36 CGS, piuttosto che nell'alveo della fattispecie della *"condotta violenta che abbia provocato una lesione personale"*, di cui all'art. 35 CGS, contestata al Sig. Tolli. Come noto, l'art. 35 CGS definisce *condotta violenta* *"ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara."*

Si configura, pertanto, la violazione della disposizione sopra richiamata, ogni qualvolta sia posta in essere una condotta connotata da *"intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata da altri"* (*ex multis*, Corte giust. Fed. C.U. n.161/2014), a prescindere dall'aver, in concreto, cagionato o meno la lesione personale; qualora la lesione personale sussista e risulti attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, la sanzione (minima) irrogata è raddoppiata.

Devono essere, invece, ricondotte alla diversa fattispecie descritta dall'art. 36 CGS non solo le ipotesi di condotte *ingiuriose* in senso stretto - pure rilevabili, con modalità reiterata, nella fattispecie in parola, come risulta dal referto e relativo supplemento arbitrale, e rispetto alle quali la reclamante non ha offerto alcun concreto elemento per minarne la fede privilegiata ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. - o *irriuardose* - di cui ai commi 1 lett a) e 2 lett.a) - bensì anche le *condotte gravemente irriuardose che concretizzano in un contatto fisico*, - di cui ai commi 1 lett b) e 2 lett.b).

In particolare, ben rientrano in detta ultima categoria quelle fattispecie che la giurisprudenza penale qualifica *"ingiurie reali"* (cfr *ex multis* Cassazione penale, n. 27737/2019), ovvero comportamenti materiali che per la natura, le modalità e la tenuità dell'azione e/o dell'eventuale oggetto utilizzato, non presentino i caratteri della *violenza in senso stretto* (Corte Spor. App. n. 204/2020), profilandosi quali esternazioni di gesti di protesta e/o sprezzanti, equiparabili ad una grave offesa con contatto fisico.

Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, osserva il decidente come dalla documentazione in atti, nonché all'esito dell'audizione dell'arbitro e della visione del filmato video prodotto dalla reclamante, circa la specifica contestazione relativa all'episodio del riferito colpo con la cartellina, la condotta ascrivibile al Sig. Tolli presenti i connotati poc'anzi richiamati, di cui all'art. 36 CGS c.2 lett.b) e non quelli della condotta violenta di cui all'art. 35 CGS.

A fondamento della suestesa derubricazione muovono le seguenti considerazioni:

1) la condivisibile osservazione della reclamante, secondo cui la cartella clinica di PS non avrebbe evidenziato, invero, alcuna lesione personale in capo all'arbitro.

Ed effettivamente, dal succitato documento non risulta essere stato obiettivamente riscontrato dagli operatori sanitari che ebbero in cura l'arbitro, alcun trauma, nemmeno al volto e/o al naso. Così, infatti, l'anamnesi: *"[...] paziente giunto in ps accompagnato da 118 per riferita aggressione durante partita di calcio con una spinta e successiva caduta in terra. Nega trauma cranico e altri traumi, riferisce transitorio stato di agitazione al momento regredito [...]"*.

Nemmeno può considerarsi tale la *"diagnosi"* *"[...] aggressione [...]"*, riportata nella cartella clinica di P.S., posto che l'espressione, invero, non può considerarsi riferita ad alcuna *"identificazione di una malattia"* (quale appunto è, letteralmente, una *diagnosi*), parendo, piuttosto, una ripetizione del descritto episodio fattuale riferito dal paziente in sede di anamnesi, di cui, tuttavia, il personale sanitario non ha rinvenuto evidenze e/o riscontri morboso-patologici.

Tantomeno può validamente qualificarsi *lesione personale* (intesa quale malattia cagionata alla mente del soggetto passivo) il riferito transeunte e rapidamente regredito, *"stato di agitazione"* in cui versava l'arbitro al suo arrivo in P.S., che, peraltro, ben può trovare una logica ragione quale subitanea reazione allo stressante contesto generale, analiticamente descritto dall'arbitro nel supplemento di rapporto, ed inasprito dai sostenitori locali nei minuti immediatamente precedenti

all'arrivo dell'ambulanza .

2) Anche i chiarimenti in merito alla dinamica dei fatti, resi in sede di audizione dall'arbitro, militano a favore di un ridimensionamento della condotta ascrivibile al Sig. Tolli.

Il riferimento è, in particolare, alla evidenziata tenuità del colpo ricevuto, che lo stesso arbitro ha precisato non essere nemmeno paragonabile a quello di un pugno, tanto è vero che la sintomatologia avvertita in quel frangente è sparita assai rapidamente, come ha dichiarato lo stesso arbitro.

Di talché, anche la successiva perdita di equilibrio e caduta a terra dell'arbitro e il chiarimento da questi reso, circa l'istintivo indietreggiamento dello stesso alla vista della cartellina, paiono logicamente compatibili con l'ipotesi illustrata dalla reclamante, secondo cui l'arbitro non sarebbe caduto in diretta conseguenza del colpo ricevuto e della forza inferta ad esso. La sopra descritta debole intensità del gesto con cui lo stesso sarebbe stato posto in essere, invero, non risulta idonea ad assurgere quale antecedente logico fattuale della caduta.

3) il filmato video prodotto dalla reclamante, relativo all'episodio specifico che ha confermato la sopra descritta ricostruzione fattuale.

La sequenza delle immagini visionate da Questo Collegio, infatti, seppur, da un lato, non siano risultate efficaci nell'individuare l'identità del soggetto autore del gesto, dall'altro, hanno senz'altro consentito di scrutinare più approfonditamente, nei termini che seguono, la dinamica dell'azione in esame, e ridimensionare l'entità del fatto *de quo*, riconducendo la condotta posta in essere dal soggetto agente nell'alveo applicativo della disposizione di cui all'art. 36 CGS (*c.d. condotta gravemente irriparabile che si concretizza in un contatto fisico*).

Nel video, invero, è stato possibile distinguere un uomo discutere e gesticolare piuttosto veementemente con l'arbitro, a distanza ravvicinata e con una cartellina in mano, con la quale, sulla base delle immagini visionate, non sono stati tratti argomenti atti a minare la fede privilegiata del referto ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. onde escludere *tout-court* il gesto.

Tuttavia, sempre sulla base delle immagini visionate, è più che ragionevole ritenere che sia stato dato, nell'ipotesi, un colpo decisamente leggero – riconducibile, giustappunto, ad un *contatto fisico* - ben lungi dall'integrare *un'azione impetuosa e violenta* propria dell'art. 35 CGS, anche in ragione delle caratteristiche intrinseche dell'oggetto in sé e del suo potenziale lesivo; parimenti, la successiva caduta del direttore di gara risulta essersi verificata non già in ragione della forza inferta al colpo *ex se*, quanto piuttosto a causa della perdita di equilibrio e/o di un inciampo dello stesso, a seguito di una reazione istintiva alla vista della cartellina, come, peraltro, chiarito anche dallo stesso in sede di audizione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Tolli Giovanni al 31/10/2023, annullando altresì la penalizzazione di n.2 punti in classifica.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 7 luglio 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli